

COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI SAN MARTINO


CANAVESE




REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE



ART. 34 - ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI ALLE STRADE	15
ART. 35 - ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE	15
CAPO V - BOSCHI E PLANTAMENTI	16
ART. 36 - GENERALITÀ	16
ART. 37 - GOVERNO DEI BOSCHI	16
ART. 38 - TRASPORTO DEL LEGNAME	16
ART. 39 - UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI	16
ART. 40 - INCENDI DEI BOSCHI	16
ART. 41 - CARBONIZZAZIONE DELLA LEGNA	17
ART. 42 - RESIDUI DI LAVORAZIONE	17
ART. 43 - PLANTAMENTI - DISTANZE DEGLI ALBERI	18
CAPO VI - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA	19
ART. 44 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA	19
ART. 45 - DIVIETO DELLA VENDITA DI PIANTE E SEMENTI	19
ART. 46 - CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE	20
ART. 47 - SPEDIZIONE DI PIANTE	20
ART. 48 - NIDIATE DI UCCELLI	20
ART. 49 - ALLEVAMENTO BACHI	20
ART. 50 - IMPIANTO DI VIVAI E COMMERCIO DI PIANTE	21
ART. 51 - CONCIMI CHIMICI	21
ART. 52 - PIANTE OFFICINALI	21
ART. 53 - DIFESA DELLE COLTIVAZIONI	21
ART. 54 - DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI E DALL'UOMO	22
CAPO VII - MALATTIA DEL BESTIAME	23
ART. 55 - OBBLIGO DI DENUNCIA	23
ART. 56 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE	23
ART. 57 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE	23
ART. 58 - IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE	23
ART. 59 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	24
CAPO VIII - CASE COLONICHE	25
ART. 60 - COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE	25
ART. 61 - IGIENE DELLE CASE COLONICHE	25
ART. 62 - PREVENZIONI ANTINCENDIO	25
ART. 63 - DEPOSITI DI ESPLOSIVI ED INFIAMMABILI	25
ART. 64 - INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE	26
ART. 65 - STALLE	26
ART. 66 - CONCIMAIE	26
ART. 67 - CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI	26
CAPO IX - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI	27



ART. 68 - CULTURE AGRARIE - LIMITAZIONI	27
ART. 69 - ACCENSIONE DI FUOCHI	27
CAPO X - SANZIONI	28
ART. 70 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	28
ART. 71 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	28
ART. 72 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE	28
ART. 73 - OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO	28
CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
ART. 74 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	29



CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1 - Scopi del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 2 - Limiti e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di **MARTINO CANAVESE** facente parte della zona rurale.

Art. 3 - Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 4 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale viene svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti (art. 57 del Codice di Procedura Penale).

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 2073/1865, n° 2248, allegato F e del D. L.vo 30.4.92 n° 285.

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

All'infuori di casi di flagrante reato, gli Agenti e Funzionari di Polizia non possono introdursi nelle private abitazioni senza essere muniti del mandato del Sindaco ed osservando le prescrizioni contemplate negli art. 267 e 333 Cod. Proc. Penale.



CAPO II - DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

Art. 5 - Passaggio abusivo sui fondi altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinzione di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

Art. 6 - Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui (Esercizio del diritto di passaggio)

Il diritto di passaggio su fondi altrui con bestiame, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni che possono essere cagionati alla altrui proprietà.

Art. 7 - Spigolatura ed atti consimili sui beni dei privati

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il consenso di cui al precedente comma non si presumerà ove non risulti da atto scritto o dalla costante presenza del proprietario.

Art. 8 - Proprietà dei frutti

I frutti, di qualsiasi specie, delle piante ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 9 - Frutti campestri

Gli agenti di polizia qualora sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 10 - Recinzioni abusive

Si fa divieto di approntare qualsivoglia tipo di recinzione a qualunque terreno privato se non previa specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.



CAPO III - PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 11 - Comunioni generali dei pascoli

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".

Art. 12 - Custodia del bestiame pascolante

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone adulte ed idonee.

E' proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono recintati con muri o forti siepi o con altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoriuscita.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che per effetto di calciare, pozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

E' vietato pascolare bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati, fatto salvo il caso in cui il proprietario degli stessi abbia rilasciato idonea autorizzazione scritta o sia costantemente presente.

Art. 13 - Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente e dai privati.

Art. 14 - Transito del bestiame

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni, ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada (D. L.vo 30.4.1992 n° 285).

Anche nel transito attraverso le campagne e strade esterne all'abitato il bestiame dovrà essere convenientemente custodito.

Art. 15 - Custodia del bestiame sulle strade

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed idoneo ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali indomiti o pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per le persone.



Art. 16 - Guida di mandrie e greggi

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e, di notte devono essere preceduti e seguiti da persona munita di una fonte luminosa accesa e visibile a distanza (D. L.vo 30.4.1992 n° 285).

Art. 17 - Ricetto a greggi vaganti

Coloro che nel territorio comunale concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 18 - Denuncia di contratto di soccida semplice

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve informare l'Ufficio Comunale competente denunciando la quantità e la specie dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 19 - Denuncia di arrivo nel Comune

I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare ail'Ufficio Comunale competente il fondo presso il quale hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale competente.

I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del locale Regolamento d'Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze prefettizie e sindacali in vigore in merito.

Art. 20 - Apicoltura nomade

L'esercizio dell'apicoltura dovrà essere effettuato tenendo presente le disposizioni del R.D. 16.3.1942 n° 262 e successive modificazioni.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C., chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno alle colture ed alle piante per la cattura degli sciami. Gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorni od abbia cessato di inseguirli dopo 2 giorni.



Art. 21 - Produzione e vendita del latte

Per quanto riguarda l'esercizio di produzione e vendita del latte o di suoi derivati, la materia trova specifica applicazione nelle seguenti norme:

- R.D. 9.5.1929 n° 994: Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto
- Legge 16.6.1938 n° 851: Norme per l'impianto ed il funzionamento delle "Centrali del latte"
- D. M. 7.1.1984: Disciplina del trasporto del latte alimentare
- O. M. 14.3.1966: Norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi e pastorizzati
- D. M. 22.9.1972: Integrazione del D.M. 14.9.1963, concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare
- D. M. 29.9.1976: Norme per la commercializzazione del latte intero
- Legge 14.3.1977 n° 89: Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero.
- D. P. R. 10.5.1982 n° 514: Attuazione della direttiva CEE n° 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- D. M. 23.8.1982: Metodi ufficiali di analisi per il controllo dei tipi di latte destinato all'alimentazione umana.
- D. M. 7.1.1984: Elenco delle sostanze per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta.
- D. M. 30.9.1985: Applicazione del regolamento CEE n° 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.
- D. M. 2.4.1987, modificato dal
- D. M. 21.5.1987 in cui sono state approvate le modalità per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori di latte ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n° 804/68 ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare (vedi anche art. 4 del D. M. 11.4.1988 n° 150).



- O. M. 22.12.1987 n° 596: Attuazione della Direttiva n° 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.
- D. M. 11.4.1988 n° 150: Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario.
- D. M. 14.5.1988 n° 212: Attuazione della direttiva n° 83/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di latte trattato termicamente.
- D. P. R. 17.5.1988 n° 180: Attuazione della direttiva CEE n° 83/147 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16-4-1987 n° 183.
- Legge 3.5.1989 n° 169: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
- D. M. 14.3.1991: Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
- D. M. 9.5.1991 n° 184: Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato all'utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente.
- D. M. 9.5.1991 n° 185: Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato all'utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità".

Art. 23 - Caccia e Pesca

L'esercizio della caccia sui fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile e del T. U. delle leggi sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939 n° 1016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio della pesca è disciplinato dal T. U. delle leggi sulla pesca, approvato con R. D. 8 ottobre 1931 n° 1604, e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento approvato con R. D. 22 novembre 1914 n° 1486 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 23 - Regolamentazione della raccolta dei funghi bis

Ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 2.11.1982 n° 32, la raccolta dei funghi nel territorio del Comune è consentita previo rilascio di un tesserino da parte dell'Autorità comunale, dietro pagamento di una somma che viene quantificata con provvedimento della Giunta comunale da adottare nel rispetto dei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta regionale.

Detto tesserino potrà avere carattere permanente e sarà di anno in anno rinnovato per un massimo di 5 anni dalla data del rilascio, dopo l'effettuazione di adeguato versamento tramite conto corrente postale.

L'organo competente provvede, con apposito provvedimento, a delimitare le zone a vocazione fungina ed a stabilire le modalità relative alla raccolta dei funghi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella L. R. 32/82 sopra richiamata.

Art. 24 - Della fauna minore

E' vietata la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie anfibe, nonché la cattura, il trasporto o il commercio di rospi (art. 27 L.R. 32/82).

E' consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca col guscio), per quantitativi non superiori a quanto previsto dalle Leggi regionali in vigore.

Il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere attività ai fini di allevamento, alla raccolta di una quantità superiore e con anticipo della raccolta stessa al 1° di luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui al precedente comma devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole (art. 28 L.R. 32/82).



CAPO IV - STRADE, FOSSI E CANALI PRIVATI, RAMI PROTESI E RADICI

Art. 25 - Divieti generali

La materia trova disciplina:

- nella legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865 n° 2248, artt. 51, 52, 53 e 54;
- nel D. L. luogotenenziale 1.9.1918 n° 1446 convertito nella Legge 17.4.1925 n° 473;
- nel R. D. 15.11.1923 n° 2506 (art. 20);
- nella Legge 12.2.1958 n° 126;
- nel D. L.vo 30.4.1958 n° 285.

E' comunque vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito e di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

E' fatto divieto di scarico di rifiuti lungo le vie di comunicazione sia pubbliche che private, ne' in terreni sia comunali che privato, ad eccezione dei luoghi adibiti a discarica regolarmente autorizzata.

Eventuali macerie e altri materiali ritenuti idonei potranno essere utilizzati, con opportuna autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per assestare i fondi stradali particolarmente danneggiati.

Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

E' pure vietato condurre a strascico su strade comunali, legnami, di qualsiasi sorta e dimensioni, che possano danneggiare il buon stato delle stesse.

E' proibita la sosta sulle strade comunali con i veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli.

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettare ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 26 - Conservazione delle strade

La materia è compiutamente disciplinata:

1. dal Codice della Strada:

- T.U. 8.12.1933 n° 1740 per la parte rimasta in vigore

- D. L.vo 30.4.1992 n° 285

2. dal regolamento D. P. R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 27 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini od alle strade.

E' proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condotte delle acque pubbliche, così come pure di lavare nelle fontane pubbliche o di imbrattarle.

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di canali scaricatori. E' fatto comunque divieto di scarico in tutti i corsi d'acqua correnti nel territorio comunale ed in tutti gli alvei destinati al transito di acque sia pubbliche che private, ancorchè asciutti, di latrine, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura e provenienza (L. 319/76).

E' proibito scaricare nei fossi delle strade e condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente autorità (art.3 R. D. 8.12.1933 n° 1740).

Art. 28 - Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano costantemente tenuti sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Comunione di fossi:

Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte ed uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.



Art. 29 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 30 - Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 31 - Coltivazione piante tessili

Salvo quanto è previsto dalla Legge 23.12.1978 n° 833, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave ed altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione e la permanenza nelle campagne di pozze, di ristagni d'acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà farne domanda al Sindaco che, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge.

Art. 32 - Lavori di scavo

E' vietata, senza il preventivo consenso del Consiglio Comunale, l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.

Nel caso di terreni vincolati a chiunque appartenenti occorre l'autorizzazione dell'Autorità competente da chiedersi con domanda munita del referto di pubblicazione.



Art. 33 - Potatura delle siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Comunione di siepi:

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine od altra prova in contrario.

Se solo uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Comunione di alberi:

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'Autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Art. 34 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade

I frontisti delle strade pubbliche ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi ad una distanza inferiore a mt. 1,00 dal lembo delle strade, siepi e fossi.

Le colture agricole dovranno anch'esse distare almeno un metro dal ciglio strade, delle siepi e fossi.

La rimanente striscia di terreno confinante con le strade, siepi e fossi, dovrà essere mantenuta pulita e libera a cura dei seingoli fornisti, tramite il taglio periodico della vegetazione

Art. 35 - Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo di dover abbattere piante od alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.



CAPO V - BOSCHI E PIANTAMENTI

Art. 36 - Generalità

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Legge Forestale 30.12.1923 n° 3267, modificata con R. D. L. 3.1.1926 n° 23 e Reg. 16.5.1926 n° 1126) - Regolamento Provinciale sulle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi R. D. L. 18.6.1931 n° 973 per la tutela dei castagneti.

Art. 37 - Governo dei boschi

Per beni silvo-pastorali appartenenti al Comune ed altri Enti, ma gestiti dal Corpo delle Foreste, si osserveranno le disposizioni particolari da questo emanate.

Art. 38 - Trasporto del legname

Il trasporto del legname dal letto di caduta alla strada dovrà essere effettuato il più presto possibile e solo lungo le strade ed i canali d'avvallamento già esistenti, evitando lo strascico, il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliato di recente od in riproduzione ed il danneggiamento dei terreni sottostanti.

Art. 39 - Utilizzazione dei boschi

L'impianto dei boschi, le operazioni di coltura e di governo boschivo (potatura, scortecciamenti, resinazioni, ecc.), il dissodamento dei terreni saldi e boscosi, l'esercizio delle cave, ecc., sono regolate dalle norme dettate dalle Leggi e dai regolamenti citati all'art. 35.

Art. 40 - Incendi dei boschi

L'accensione di un fuoco all'aperto è vietato entro il perimetro dei boschi e ad una distanza minore di 100 metri da essi (L. R. 2.11.1982 n° 32, art. 9). Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali regolarmente ammessi al passaggio dei boschi stessi potranno accendere il fuoco, per uso proprio negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il focolare venga riparato dal vento con massi o terra o con fosso tagliafiamma o simili, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima di venire abbandonato. E' pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonchè l'accensione di detti nei castagneti da frutto, purchè in giornate non ventose e sotto continua sorveglianza (art. 10 L. R. 32/82).



E' vietato fumare nei boschi, fatta eccezione che negli spazi e nelle vie principali a fondo battuto, oltrechè nelle giornate di pioggia.

Chiunque venga a conoscenza di incendio nei boschi deve il più celermente possibile darne segnalazione al più vicino comando dei carabinieri o del corpo delle foreste o al Sindaco o ad un componente del gruppo comunale di Protezione Civile.

Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione di un responsabile del Corpo Forestale, od in assenza di questo del più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dall'Assessore alla Protezione Civile o dal responsabile dei Vigili del Fuoco.

Chiunque, in occasione d'incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento può essere punito a norma dell'art. 652 del Codice di procedura penale.

Nei boschi incendiati a chiunque appartenenti, le autorizzazioni per il cambio di coltura e di pascolo dovranno essere rilasciate dalla Regione Piemonte, che provvede pure nel caso di uso civico.

Per i boschi sottoposti al vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia della Provincia.

Art. 41 - Carbonizzazione della legna

E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di m. 50 dalle piante dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione ed il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

- che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di m. 10 ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;
- che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, di giorno e di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.
- la carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 42 - Residui di lavorazione

Nei boschi, dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri residui della lavorazione mediante raccolta e concentrazione del materiale negli spazi vuoti improduttivi del bosco od eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione Forestale di giurisdizione. In ogni caso i prodotti ed i residui della lavorazione dovranno venire asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva all'esecuzione del taglio nei boschi d'alto fusto e non oltre la stagione silvana stabilita dalle norme di cui all'art. 6 delle prescrizioni di massima della polizia forestale, quando trattasi di boschi cedui. Ove ricorrono circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero del bosco dai residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.



Art. 43 - Piantamenti - Distanze degli alberi

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi si devono rispettare le seguenti distanze dai confini di proprietà:
DAI TERRENI COLTIVATI

Distanza dal confine pari a mt. 15,00 per : PIOPPI, ROVERI, PLATANI, PINI, OLMI E NOCI

Distanza dal confine pari a mt. 8,00 per : BOSCO CEDUO DAI TERRENI COLTIVATI

DISTANZA DI RISPETTO DAL CIMITERO COMUNALE sara' di mt. 15 per: PIOPPI ROVERI PLATANI PINI OLMI E NOCI E DI MT. 10 PER PIANTE TIPO CEDUO CON OBBLIGO DEL TAGLIO OGNI 3 ANNI.

DAI FABBRICATI

Distanza di mt. 25 per PIOPPI E TUTTE LE PIANTE DI ALTO FUSTO COMPRESO IL CEDUO
Nel raggio di mt. 25 dai fabbricati si possono solo piantare piante ornamentali a mt. 6,00 dal confine, sempre che le medesime non superino l'altezza complessiva di mt. 8. Le piante esistenti dovranno essere mantenute ad altezza complessiva di mt. 8

PIANTE DA FRUTTO

Sempre nel raggio di mt. 25 dai fabbricati, tutte le piante da frutto non potranno avere un'altezza massima superiore a mt. 8 e comunque la loro altezza non potra' essere mai superiore alla distanza dai confini di proprieta'.

STRADE COMUNALI E DI PUBBLICO PASSAGGIO

I nuovi piantamenti di alberi dal ciglio delle strade dovranno osservare la distanza di mt. 3,00
Per le piante esistenti vige la stessa normativa di cui al comma precedente. I proprietari lungo le strade comunali sterrate dovranno provvedere al taglio dei rami prospicienti oltre il ciglio stradale onde garantire uno spazio minimo di altezza dal piano stradale pari a mt. 5,00.
I proprietari confinanti con le strade comunale e di pubblico passaggio con manto asfaltato dovranno provvedere al taglio di tutti i rami prospicienti il ciglio stradale per tutta l'altezza della pianta.

LE DISTANZE DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO:

A - In caso di accordo intercorso tra i proprietari

B - quando i terreni sono coltivati a bosco

C - per le piante che nascono spontaneamente dovranno rispettare le distanze dell'art. 43

Per le piante non specificatamente citate nel presente regolamento, valgono le norme del codice civile



CAPO VI - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 44 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità degli artt. 22 e 23 R. D. 29.5.1941 n° 489 e della legge 13.6.1935 n° 1220 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;
- b) salve le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931 n° 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933 n° 1700 e modificate con R. D. 2 dicembre 1937 n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie deprimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 45 - Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.



Art. 46 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 47 - Spedizione di piante

Qualunque spedizione di piante o semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, ed infine, commercianti di piante, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali di cui all'art. 8 del R. D. 12.10.1933 n° 1700.

Verificandosi casi di malattie diffusibili e pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico.

Art. 48 - Nidiate di uccelli

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato di distruggere le nidiate.

Art. 49 - Allevamento bachi

Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio municipale denunciando la relativa partita.

I bachicoltori, tenute presenti le norme di cui al R. D. L. 15.5.1927 n° 935 convertito in legge 14.6.1928 n° 1379 e successive modifiche ed integrazioni, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Scerico il cancino dei bachi da seta.



Art. 50 - Impianto di vivai e commercio di piante

Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e la selezione dei semi, deve ottenere, ai sensi della legge 18.6.1931 n° 987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia come da prescrizioni dell'art. 11 del regolamento approvato con R. D. 12.10.1933 n° 1700.

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Art. 51 - Concimi chimici

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R. D. L. 15.10.1925 n° 2033 convertito in legge 18.3.1926 n° 562 e s.i.m. e nella legge 16.6.1913 n° 88 e s.m.i. e relativi regolamenti.

Art. 52 - Piante officinali

La coltivazione e la raccolta delle piante officinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R. D. 26.5.1932 n° 772, è riservata ai raccoglitori muniti della autorizzazione rilasciata dal Sindaco limitatamente alla specie di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento di autorizzazione.

In proposito dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella legge 6.1.1931 n° 99 e s.m.i. e nel regolamento approvato con R. D. 19.11.1931 n° 1793, sulla disciplina delle coltivazioni, raccolta e commercio delle piante officinali.

Art. 53 - Difesa delle coltivazioni

Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinati (pronti all'impiego). Pertanto:

- a) prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici;
- b) prodotti destinati ad essere impiegati come bagnati derivanti da emulsioni, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione;
- c) i gas tossici di cui al R. D. 9.5.1927 n° 147 destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate.

La legislazione in vigore prevede 3 classi di presidi sanitari per simbolo di pericolo

Xi = irritante: 3^a classe

Xn : 2^a classe

T e T+ = tossico ed altamente tossico: 1^a classe.

L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le vigenti norme.

A richiesta degli agenti di P. S. e polizia municipale il detentore di tali presidi sanitari dovrà, esibendo il proprio tesserino, dimostrare di essere abilitato dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ad acquistare ed usare i suddetti prodotti.



L'acquisto dei presidi sanitari di prima e seconda classe può essere fatto solo da persona maggiorenne ed impieghi lui stesso il presidio acquistato per il trattamento delle coltivazioni. I presidi sanitari vanno utilizzati esclusivamente in agricoltura e qualsiasi altro uso è severamente vietato.

Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti capaci di evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca (guanti di gomma o plastica, maschere ed occhiali protettivi) E' inoltre vietato fumare od assumere cibi durante l'impiego di fitofarmaci onde evitare intossicazioni.

E' da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irrorante e di investire bestiame o altre colture trovantesi a poca distanza dalla zona di irrorazione.

E' severamente vietato abbandonare in ogni luogo le confezioni che abbiano contenuto prodotti fitosanitari. Le confezioni usate per i presidi di prima e seconda classe vanno distrutte o rese inutilizzabili ed innocue. Le confezioni di carta, PVC o altro materiale plastico devono essere bruciate e le ceneri disperse. Gli imballaggi di vetro che hanno contenuto tali presidi devono essere frantumati ed i pezzi interrati.

Le miscele non utilizzate rimaste in piccole quantità devono essere neutralizzate attraverso gli appositi mezzi chimici. Se questo non può avvenire tali miscele devono essere interrate in terreni argillosi evitando nel modo più assoluto di inquinare le falde idriche. Se si avanzano grandi quantità di miscele non utilizzate, queste dovranno essere rinchiusi in idonei recipienti e consegnati al Comune che provvederà alla loro distruzione o neutralizzazione.

Art. 54 - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo

E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune od ai privati.

Con richiamo alla Legge forestale di cui al R. D. 30.12.1923 n° 3267 e relativo R. D. 16.5.1926 n° 1126 ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale, nonchè all'art. 635 C. P. Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, svertarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni od ai prodotti.

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli, gli stocchi ed i materiali residui del granturco, ove siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno salvo diversa ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, delle arvicole, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi contro i quali le autorità ritenessero opportuno ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando.



CAPO VII - MALATTIA DEL BESTIAME

Art. 55 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n° 320. Si fa riferimento anche alla legge 13.3.1958 n° 296 ed al D. P.R. 23.1.1975 n° 845.

I possessori di animali selvatici in cattività devono presentare espressa denuncia all'Autorità competente per riceverne adeguato nulla osta al possesso.

Art. 56 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui viene fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 57 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria già sopra riportato.

Art. 58 - Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Per quanto non espressamente riportato in questo articolo si fa riferimento al regolamento comunale d'igiene e ad ogni altra normativa operante in materia urbanistico-edilizia.



Art. 59 - Protezione degli animali

Con richiamo alle leggi vigenti, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso che essi si rendessero molesti a qualche coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli organi competenti in materia. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente è vietata la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, scopo di allevamento, senza speciale permesso delle autorità competenti. E' pure vietato disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

E' vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive (art, 727 C. P.).

Gli animali che vengono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli in modo insufficiente.



CAPO VIII - CASE COLONICHE

Art. 60 - Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 61 - Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene e, per i fienili ed i depositi di carburante, attenersi alle normative antincendio.

Art. 62 - Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili devono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Art. 63 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia. In particolare l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T. U. delle leggi di P. S. 18.6.1931 n° 773 e relativo regolamento d'attuazione 6.5.1940 n° 635 ed a quelle di cui al D. M. 11.5.1937 circa le "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed i trasporti degli olii minerali". Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alla Legge 27.12.1941 n° 1570, concernenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, al D. P. R. 26.4.1955 n° 547 e 26.5.1959 n° 689 riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché quelle di cui al D. M. 27.9.1955, modificato con decreto 16.2.1982 concernenti la determinazione delle attività soggette alla visita di prevenzione incendi.



In caso di incendio:

- i presenti all'incendio sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione e, arrivati i Vigili del Fuoco, le autorità o gli agenti dell'ordine, si atterranno agli ordini degli stessi;
- nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di spegnimento si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi ha ragione;
- qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Art. 64 - Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 65 - Stalle

Le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T. U. delle LL. SS. 27 luglio 1934 n° 1265 e s. m. i., nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 66 - Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane dai corsi d'acqua. E' vietato il trasporto del letame a cielo aperto nei mesi estivi dalle ore 10,00 alle ore 16,00 avendo particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 67 - Cani a guardia di edifici

I cani a guardia degli edifici privi di recinzione non possono in nessun caso essere lasciati liberi in quanto potrebbero provocare pericoli per l'incolumità pubblica e danni per le colture agricole.



CAPO IX - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 68 - Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art. 69 - Accensione di fuochi

Non si può far fuoco nella campagna, a distanza minore di 100 (cento) metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Inoltre il fuoco deve essere acceso prendendo le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che sia respinto.

E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi a falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai fienili, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.



CAPO X - SANZIONI

Art. 70 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Tutte le trasgressioni del presente regolamento ove non costituiscano reati contemplati dal C.P. o da altre leggi o regolamenti generali saranno accertate e punite con l'ammenda da L. 50.000 a L. 1.000.000

Art. 71 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n°142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 72 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981 n° 689 e del D. P. R. 22 luglio 1982 n° 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 73 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

1. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
3. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempito dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.



CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrera' in vigore su tutto il territorio comunale secondo le normative vigenti.



COMUNE DI SAN MARTINO C.SE
ALBO PRETORIO

Publicato dal 30/3/98 al _____

S. Martino C.se _____
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI SAN MARTINO C.SE
ALBO PRETORIO

Publicato dal 11-12-98 al 31-12-98 con modifica del n. 35

S. Martino C.se 31-12-98
IL MESSO COMUNALE

Arpenti



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MASSOGLIA Piero)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(MARSAN Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGGIO Dr. Aldo)



VISTO: si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 55
5° comma della Legge 08.06.1990 n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGGIO Dr. Aldo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 46, L. 8.6.1990, n. 142)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme
dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno _____ all'Albo pretorio ove
rimarrà esposta per quindici **27 FEB. 1998** consecutivi.

San Martino Canavese, li

27 FEB. 1998 IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGGIO Dr. Aldo)

Inviata al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO Sezione di Torino con

Elenco n. 2/98 del 24/02/98 prot. n. 356.

Ricevuta il 02/03/98.

Divenuta esecutiva il _____

prov. CO.RE.CO. n. _____ del _____

COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE
Provincia di Torino

COPIA

DELIBERAZIONE N. 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al regolamento di polizia rurale.

L' anno millenovecentonovantotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco art. 36 L. 142/90 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

MASSOGLIA	Piero
FERRARESE	Fabrizio
MARSAN	Giuseppe
ROVANO TINETTI	Giovanni
CESARE	Fiorenzo
TORREANO MARTINETTI	Giacomo
MOTTO	Giuseppe
ROVANO SCAVARDA	Martino
PRASSA	Grazia in BONIN
CAVANA	Martino

Dei detti Consiglieri sono assenti i Signori:

ROVANO SCAVARDA	Martino
FERRARESE	Fabrizio

Assume la presidenza Sig. MASSOGLIA Piero Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAGGIO Dr. Aldo

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione regolamento di polizia rurale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.1998 ad oggetto: "Approvazione regolamento polizia rurale";

Vista la comunicazione della Camera di commercio prot. n. 52359 del 4.11.1998 pervenuta ai ns. uffici in data 10.11.1998 prot. N. 1923 (che si allega in copia), dove si approvava il regolamento di polizia rurale, subordinatamente alla modifica degli articoli inerenti la distanza dai terreni coltivati a bosco ceduo;

Considerato che tale distanza viene indicata in mt. 8 rispetto a quella preventivamente stabilita in 3 fasce;

Ritenuto opportuno modificare tale regolamentazione eliminando le previste n. 3 fasce dell'attuale regolamento, stabilendo come distanza unica pari a mt. 8 del bosco ceduo ai terreni coltivati;

con voti:

presenti	n.	8
favorevoli	n.	8
contrari		-
astenuti		-

D E L I B E R A

- di modificare il regolamento approvato con deliberazione n. 13 in data 25.02.1998 all' art. 43 ad oggetto "Piantamenti - Distanze degli alberi" che venivano indicate n. 3 fasce stabilendo una distanza unica pari a mt. 8 dal bosco ceduo ai terreni coltivati;

- di dare atto pertanto che il presente regolamento andrà a sostituire le norme regolamentari previgenti contenute nei precedenti regolamenti comunali;

- di dare atto che il presente regolamento, una volta ricevuto il parere favorevole di legittimità all' esito del controllo da parte del CO.RE.CO di Torino, entrerà in vigore solo successivamente alla sua ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all' Albo pretorio del Comune.



Comune di San Martino Canavese

Provincia di Torino

Cap 10010 P.IVA 05259490018 C.F. 84003870015

Tel. 0125 739121 Fax 0125 640972

E-mail san.martino.canavese@ruparpiemonte.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO :

Integrazione regolamento di Polizia Rurale.

L'anno **duemilaotto**, addì **ventisette**, del mese di **novembre**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FOGHINO DOMENICO GUGLIELMO	SINDACO	X	
MASSOGLIA PIERO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
GIANOGLIO VERCELLINO FRANCO	CONSIGLIERE	X	
PRICCO SISSOLDO LORENZO	CONSIGLIERE		X
RIDOLFO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
CESARE FIORENZO	CONSIGLIERE	X	
BARGELLINI ANDREA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
SEBASTIANO FRANCO	CONSIGLIERE	X	
RANIA IDA	CONSIGLIERE	X	
FERRARESE FABRIZIO	CONSIGLIERE		X
GHIARDI DAVIDE	CONSIGLIERE		X
CENTANINO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
ENRICO ROBERTO LUIGI	CONSIGLIERE		X
Totale		9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MAGGIO DR. ALDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FOGHINO DOMENICO GUGLIELMO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Integrazione Regolamento di Polizia Rurale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.1998 ad oggetto: "Approvazione regolamento polizia rurale";

Via la propria deliberazione n. 35 datata 27.11.1998 ad oggetto: "Modifica al regolamento di polizia rurale" esecutiva;

Ritenuto integrare l'art. 4 con "e anche le guardie ecologiche volontarie istituite per Legge Regionale" e modificare l'art. 70 come segue: "punite con l'ammenda da €. 25,00 a €. 500,00";

Con voti: 9

presenti: n. 9

favorevoli: n. 9

contrari: n. =

astenuti: n. =

DELIBERA

- di modificare il regolamento approvato con deliberazione n. 13 del 25.02.1998 e modificato con propria deliberazione n. 35 del 27.11.1998 all'art. 4 aggiungere "e anche le guardie ecologiche volontarie istituite per Legge Regionale" e modificare l'art. 70 con "punite con l'ammenda da €. 25,00 a €. 500,00";

- Di dare atto pertanto che il presente regolamento andrà a sostituire le norme regolamentari precedenti contenute nei precedenti regolamenti comunali.

Approvato e sottoscritto , in originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to FOGHINO DOMENICO GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

San Martino C.se, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Martino C.se, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Martino C.se, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGGIO DR. ALDO)

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1 - Scopi del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 2 - Limiti e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di **SAN MARTINO CARAVESE** facente parte della zona rurale.

Art. 3 - Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la coltura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 4 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale viene svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti (art. 57 del Codice di Procedura Penale), e anche le guardie ecologiche volontarie e istituite per Legge Regionale.

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 2073/1865, n° 2248, allegato F e del D. L.vo 30.4.92 n° 285.

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

All'infuori di casi di flagrante reato, gli Agenti e Funzionari di Polizia non possono introdursi nelle private abitazioni senza essere muniti del mandato del Sindaco ed osservando le prescrizioni contemplate negli art. 267 e 333 Cod. Proc. Penale.

Art. 70 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Tutte le trasgressioni del presente regolamento ove non costituiscano reati contemplati dal C.P. o da altre leggi o regolamenti generali saranno accertate e punite con l'ammenda da ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ E. 25,00 a E. 500,00.

Art. 71 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n°142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 72 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981 n° 689 e del D. P. R. 22 luglio 1982 n° 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 73 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

1. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
3. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempito dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.